

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05659

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 271 del 24/07/2014

Firmatari

Primo firmatario: BALDUZZI RENATO

Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA

Data firma: 24/07/2014

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2014

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05659

presentato da

BALDUZZI Renato

testo di

Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271

BALDUZZI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

la disciplina della professione di odontotecnico trova la propria disciplina di base nel risalente regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che la riconosce quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, mostrando già in tale qualificazione, ormai obsoleta, la propria inadeguatezza rispetto all'effettiva evoluzione della figura professionale in questione. Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie legate alla protesica dentaria ha infatti richiesto e determinato un'elevata professionalizzazione dell'odontotecnico, il quale, responsabile ai sensi della normativa comunitaria per la conformità dei dispositivi medici da lui progettati e realizzati, nonché inserito, pur in assenza di obblighi formativi, nei programmi del sistema ECM, può esercitare in proprio soltanto alla conclusione di un ciclo di studi superiori quinquennale e dopo il superamento di un esame di abilitazione; la necessità di un compiuto aggiornamento del suo profilo professionale è avvertita ormai da alcuni anni e l'ordinamento ne era fatto per la prima volta carico tra il 2001 e il 2002, con l'approvazione di uno schema di regolamento recante il riconoscimento e la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico; tale regolamento, tuttavia non venne mai emanato per l'intervenire della revisione del Titolo V di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, che privò lo Stato della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa concorrente, quale è la materia «professioni» ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. (cfr. il parere Consiglio di Stato n. 67 del 2002 che rilevò tale *novum* normativo);

a questa novazione del riparto costituzionale delle competenze conseguì la legge n. 43 del 2006, la

quale, all'articolo 5, demanda l'individuazione di nuove professioni sanitarie – ovvero di professioni diverse da quelle riconosciute direttamente dalla legge – ad accordi sanciti in Conferenza Stato-regioni, previo parere tecnico-scientifico di specifiche commissioni istituite presso il consiglio superiore di sanità, da recepirsi successivamente e su deliberazione del Consiglio dei Ministri da parte di decreti del Presidente della Repubblica;

conformemente alla nuova disciplina, nel 2007 il Ministero della salute si attivò per avviare la procedura finalizzata all'individuazione della professione di odontotecnico, con relativo aggiornamento del profilo professionale; lo schema di accordo fu sottoposto al parere tecnico-scientifico di un'apposita commissione insediata presso il Consiglio Superiore di Sanità, la quale si espresse favorevolmente, proponendo alcune modifiche che vennero recepite nello schema medesimo, poi trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni; sul testo in questione, che presentava ancora alcuni profili controversi, non fu però trovato l'accordo in Conferenza, che nella seduta del 2 dicembre 2009 ne rinviò l'esame in attesa di acquisire approfondimenti;

da allora, le resistenze rispetto alla conclusione dell'*iter* a suo tempo avviato non sono state superate; in particolare dopo alcune iniziative adottate, anche a seguito di atti informativi parlamentari (ad esempio l'interrogazione atto Camera n. 5-06468 Molteni, XVI leg.), dal Ministero nel 2012 nell'ambito di una complessiva azione sui percorsi formativi e i profili di alcune professioni sanitarie, va constatato il successivo stallo in cui è ricaduta la vicenda in questione; allo stato, appare opportuno e necessario che le predette resistenze, riconducibili specialmente alle responsabilità (che potrebbero essere maggiori) poste in capo all'odontotecnico e ai suoi rapporti con i medici odontoiatri, siano affrontate definitivamente, ricercando un punto di equilibrio certamente possibile e anche doveroso, da un punto di vista del pari trattamento delle categorie professionali, alla luce dei riconoscimenti che nel frattempo stanno acquisendo altre figure coinvolte nella cura dell'apparato dento-parodontale, come quella dell'assistente di studio odontoiatrico, il cui profilo professionale è oggetto di uno schema di accordo recentemente approvato all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni;

le associazioni rappresentative degli odontotecnici, il 13 marzo 2014, hanno inviato ai presidenti di regione e agli assessori alla sanità e alle, attività produttive, una nota congiunta ad illustrazione della problematiche della categoria;

che, a seguito di tale iniziativa, che ha ricevuto riscontri ancora preliminari ma positivi presso alcuni consigli regionali, la posizione delle parti regionali al riguardo potrebbe andare incontro a significative evoluzioni –:

quale sia lo stato attuale della vicenda descritta in premessa e se vi siano nuovi sviluppi rispetto alla situazione nota a quest'aula;

quali iniziative il Ministro intenda assumere per promuoverne la soluzione, anche nell'ottica di invitare le parti regionali ad una considerazione della questione pari a quella mostrata nei confronti di altri profili professionali il cui riconoscimento è attualmente in discussione.

(4-05659)